



**COMUNE DI
CHIANCIANO TERME**
PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica Edilizia Privata



Variante al Piano Operativo Comunale - Disciplina del Territorio Rurale - Art. 44 delle N.T

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. SEMPLIFICATA articolo 5 comma 3 ter
L.R.10/2010 e s.m.i.**

RELAZIONE MOTIVATA

Premessa

La Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014” ha introdotto una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino effetti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS. Tale legge di modifica parallelamente ha abrogato il comma 3 dell'art. 14 delle L.R. 65/2014 in considerazione che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 in attuazione alla medesima direttiva.

A tale scopo l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone “Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità precedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità precedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato ricorrendo ai presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato

Descrizione della variante

La proposta di variante al P.O. che l'A.C. intende avviare non prevede nuove localizzazioni o innovazioni sostanziali della disciplina vigente, in quanto trattasi dell'introduzione nella norma di una specifica disciplina per consentire alle aziende agricole la possibilità di recintare le colture ai fini della protezione dai danneggiamenti da parte della fauna selvatica, problematica evidenziatasi per il forte aumento della presenza di cinghiali e ungulati

Per l'accoglimento di tale modifica del P.O., si propone in sostanza di variare l'art. 44 delle N.T. sostituendo all'attuale comma 9 la seguente disciplina:

“E’ ammessa la recinzione delle aree rurali qualora se ne dimostri l’indispensabilità per motivi riconducibili all’attività agricola, quali la protezione delle colture dalla fauna selvatica. Per la protezione delle colture sono esclusivamente ammesse recinzioni con rete metallica non verniciata a maglia larga (cm 10x10) di colore grigio di altezza non superiore a 2,00 ml., anche interrata, ma senza opere murarie sostenute da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo. Per il sostegno delle reti non è in nessun caso ammessa la realizzazione di fondazioni in cemento ed è altresì interdetto l’uso del filo spinato.

Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni dovranno essere rispettose della morfologia dei luoghi e dell’andamento naturale del terreno, ponendosi quanto più possibile lungo segni di discontinuità esistenti, sia colturali, vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade pubbliche o di uso pubblico né impedire o ostacolare l’accesso ai tracciati della viabilità storica e devono altresì prevedere comunque varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, serrature, sbarre, etc.), in corrispondenza delle strade poderali. Dovranno essere comunque previste aperture adeguate e sufficienti all’accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque garantito l’uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio. Il progetto delle opere di recinzione (ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia) dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione grafica e fotografica che illustri in modo dettagliato la tipologia di recinzione nonché tutti gli elementi ad essa collegati quali barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l’intorno e la coerenza complessiva del progetto”.

Il tutto come meglio rappresentato nell’estratto dell’articolo in variante con evidenziate in rosso le modifiche introdotte.

Valutazione ambientale della proposta di variante

Considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto che il Piano Operativo, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02.03.2017, si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale del suddetto atto di governo del territorio, per il quale risulta conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Le variazioni apportate alla normativa di P.O., già oggetto di VAS, non variano i carichi insediativi già considerati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali), in quanto riguardano esclusivamente modifiche che non incidono in modo rilevabile rispetto al Piano vigente sul sistema delle risorse ambientali interessate.

Si ritiene che la modifica proposta non determini effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Piano Operativo che non possono essere eventualmente mitigati attraverso l’applicazione dei “Criteri di Compatibilità Ambientale” contenuti nel Titolo VI delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo vigente e di tutta la normativa di settore avente incidenza sull’attività urbanistico-edilizia.

Conclusioni

A conclusione della presente relazione, si evidenzia quanto segue:

- visto il profilo ed i contenuti delle norme variate rispetto a quelle vigenti già oggetto di VAS, considerato quindi la non rilevanza in termini di effetti ambientali delle modifiche e delle variazioni che si intendono apportare;
- atteso che le modifiche che si intendono apportare non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati e valutati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali);

pertanto per la variante così come definita, si individua la fattispecie di variazioni e varianti che non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS e conseguentemente si ravvisano le condizioni per rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (verifica di assoggettabilità semplificata), per cui si chiede all'Autorità Competente di esprimersi con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

Chianciano Terme, 23.08.2021

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna Maria Ottaviani)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005.